



25418/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

FA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

FILIAZIONE
MINORI

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Ud. 23/09/2015 - CC

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 1449/2014

Rom 25418

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1449-2014 proposto da:

LCM

(X)

} anche quale

padre della minore PL

, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI, 28, presso lo studio

dell'avvocato ULPiano MORCAVALLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MORCAVALLO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

CC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA

MANENTE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

- *controricorrente* - IL FORTE. GIUFFRÀ

Muse Albi 18/10/15

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE;

- intimati -

avverso il decreto n. 255/2013 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA del 24/10/2013, depositato il 07/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l'Avvocato Ulpiano Morcavallo difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al
procedimento iscritto al n. di R.G. 1449 del 2014 :

“Con decreto emesso il 21 marzo 2013 il Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia Romagna affidava ad entrambi i genitori, LCM
e CC , la minore PL , collocava
quest'ultima presso la madre, regolamentava la frequentazione
della stessa con il padre, determinava, infine, il contributo
paterno per il mantenimento della bambina. Contro il suddetto
decreto proponeva reclamo davanti la Corte di Appello di Bologna –
sez. Civile per i Minorenni il sig. LCM chiedendo in
via principale l'affidamento c.d. alternato, ed in subordine
l'ampliamento dei periodi di frequentazione della figlia. Interveniva in
giudizio il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Bologna chiedendo che i genitori venissero indirizzati ad un
percorso di mediazione familiare.

Il Collegio confermava con decreto il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ritenendo le richieste di LCM

sostanzialmente indirizzate alla realizzazione di un regime paritetico in relazione al tempo che il minore dovrebbe trascorrere con ciascun genitore. Veniva sottolineato come tale parità non rispondesse all'interesse del minore ed allo spirito dell'istituto dell'affidamento condiviso. Sollecitava, inoltre, ciascuno dei genitori a rivolgersi ad un professionista per l'individuazione di un percorso in grado di dare pacifica attuazione all'affidamento condiviso nell'esclusivo interesse della figlia, dato l'elevato livello di conflittualità presente tra i due.

Avverso il decreto della Corte di appello di Bologna proponeva ricorso in cassazione LCM, affidandosi ai seguenti motivi:

- Violazione o falsa applicazione dell'art. 155 c.c., come modificato dall'art. 1 l. n. 54/2006, atteso che il giudice di merito, pur disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, avrebbe individuato, senza un'idonea giustificazione, tempi minimali per la frequentazione paterna della bambina, così determinando un ingiustificato *vulnus* al diritto della minore di mantenere un rapporto il più possibile continuativo ed assiduo con il genitore non collocatario. Il giudice di merito non avrebbe rispettato la *ratio* della normativa codicistica in materia, da ravvisarsi, secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella necessaria salvaguardia del criterio della "bigenitorialità" come modello di regolamentazione del rapporto anche di frequentazione tra il figlio minore e ciascuno dei genitori, dal momento che l'esigenza di evitare la frammentazione della relazione del minore con uno dei due genitori assume prevalenza assoluta e può cedere il passo solo in presenza di situazioni di conclamata incompatibilità tra la sussistenza di

un rapporto assiduo con il genitore non collocatario e la tutela dell'incolumità e del benessere psico-affettivo del minore. Si sarebbe, altresì, discostato dalle numerose e costanti interpretazioni della giurisprudenza europea che, analogamente, tendono all'affermazione, in ossequio al citato principio della "bigenitorialità", del principio di effettività e massima assiduità della frequentazione tra il minore ed il genitore non affidatario o non collocatario.

- Nullità del decreto impugnato ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia del Collegio sui motivi di gravame relativi: (a) all'attribuzione in via esclusiva al padre dell'onere di accompagnare la bambina negli spostamenti tra i luoghi di residenza dei genitori; (b) allo spostamento dei giorni di frequentazione paterna della bambina in caso di documentato impedimento dipendente da impegni lavorativi o da altra causa non imputabile a determinazione unilaterale di un genitore; (c) alla determinazione della misura del contributo paterno per il mantenimento della minore.

Per contraddire il ricorso proposto da LCS depositava controricorso la sig.ra CC

Il primo motivo di ricorso appare inammissibile dal momento che il ricorrente mira ad ottenere, attraverso il ricorso portato all'attenzione di questa Corte, una nuova valutazione delle circostanze di fatto già esaminate e selezionate sotto il profilo della rilevanza dal giudice del merito. La formale qualificazione del motivo come violazione non esclude la riconducibilità del suo contenuto ad una valutazione dei fatti alternativa e sostitutiva a quella incensurabilmente eseguita dalla Corte territoriale (ex multis S.U. 24148 del 2013).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale si è pronunciata in modo puntuale ed esaustivo sui motivi di gravame *sub (a)* e *sub (c)* prospettati dal ricorrente. Alle doglianze

circa l'onere di accompagnamento della minore negli spostamenti tra i luoghi di residenza

dei genitori nonché la determinazione del contributo paterno il Collegio risponde chiarendo *che l'ammontare del contributo posto a carico del padre è stato determinato anche in considerazione del fatto che quest'ultimo è tenuto ad affrontare le spese necessarie ai trasferimenti [...].* Quanto alla modifica dei giorni di frequentazione per impedimenti straordinari una risposta indiretta da parte del Collegio è da rinvenirsi nell'auspicio che le parti siano guidate da una *genitorialità responsabile che implica lo sforzo di trovare un'intesa sulle modalità con le quali dare attuazione a quanto disposto dal TM nell'interesse del minore.*

Non si ravvisa di conseguenza il vizio di omessa pronuncia denunciato ex art. 360 n. 4 cod. proc.civ.

In conclusione, ove si condividano i suddetti rilievi, il ricorso deve essere rigettato”.

Il Collegio lette le memorie depositate osserva:

la corte d'Appello di Bologna ha ritenuto con valutazione insindacabile in quanto sostenuta da motivazione non apparente e non del tutto implausibile (S.U. 8053 del 2014) che, alla luce delle esigenze di stabilità dell'habitat domestico del minore e del diritto di avere una relazione significativa e costante con il genitore collocatario doveva ritenersi del tutto idoneo il regime di visita già stabilito nel decreto 2173/2013. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del diritto alla genitorialità o un travalica mento del canone dell'esercizio in concreto dell'affido condiviso.

Deve pertanto confermarsi la conclusione della relazione depositata, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità da liquidarsi in E 5000 per compensi; E 100 per spese oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2015

Il Presidente

(Dr. Vittorio Ragonesi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14/12/2015



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

More [Signature]